**Accordo quadro regionale Sardegna**

**Per l’attuazione dell’art. 88, comma 1, DL 34/2020, dell’art. 4 DL 104/2020**

**e del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 9 ottobre 2020**

Il giorno 14 dicembre 2020, in videoconferenza dalle rispettive sedi regionali, si sono incontrate le rappresentanze regionali delle Associazioni cooperativistiche AGCI Solidarietà, Federsolidarietà Confcooperative e Legacoopsociali e le Organizzazioni sindacali FP CGIL, FP CGIL e UIL FPL della Sardegna, per discutere delle misure idonee a dare attuazione agli artt. 88, Comma 1 del DL 34/2020 e 4 del DL 104/2020.

**Hanno partecipato alla riunione, per le Associazioni Cooperativistiche**:

AGCI Sardegna, Giovanni Angelo Loi;

Confcooperative Federsolidarietà Sardegna, Antonello Pili;

Legacoopsociali Sardegna, Andrea Pianu;

**Per le Organizzazioni Sindacali**:

FP CGIL Sardegna, Roberta Gessa;

CISL FP Sardegna, Massimo Cinus;

UIL FPL Sardegna, Fulvia Murru.

**Visti**:

 la normativa vigente in tema di lavoro ed in particolare l'articolo 88 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77 che ha disposto l'**istituzione presso l'ANPAL del Fondo Nuove Competenze (d’ora in poi chiamato FNC)**, la cui finalità è quella di "innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori ed alle lavoratrici l'opportunità di acquisire **nuove o maggiori competenze** e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19";

 il Decreto Interministeriale 09 ottobre 2020;

 la determina n. 461 del 04 novembre 2020 di ANPAL;

 l’avviso del 04 novembre 2020 di ANPAL (termini, modalità di presentazione delle istanze nonché requisiti per l’approvazione delle stesse);

 la legge regionale 17 maggio 2016 n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”, con la quale viene – tra l’altro - disciplinato il sistema regionale dei servizi per le politiche del lavoro, istituita l’Agenzia sarda per le politiche del lavoro che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, “svolge, nell'ambito della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le funzioni di collegamento con l'Agenzia nazionale ANPAL”.

**In considerazione che**:

 le parti considerano l’attuazione di percorsi formativi delle lavoratrici e dei lavoratori occupati nelle Cooperative sociali elemento fondamentale per raggiungere obiettivi di una maggiore capacità di risposta ai bisogni di salute e di assistenza richiesti dagli utenti nonché indirizzare più efficacemente le attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’impiego di persone svantaggiate, anche attraverso la realizzazione di percorsi innovativi;

 l’accesso al Fondo Nuove Competenze può contribuire alla realizzazione dei suddetti percorsi;

 la situazione emergenziale dovuta all'evento derivante dall’epidemia in atto non è imputabile alle Cooperative sociali rientranti nella sfera di applicazione del CCNL delle cooperative sociali, né alle lavoratrici ed ai lavoratori;

 il Fondo Nuove Competenze consente alle Cooperative sociali di **rimodulare l’orario lavorativo** dei dipendenti, mantenendo le retribuzioni in essere e salvaguardando l’occupazione, e destinare parte di questo tempo **a percorsi formativi** e di riqualificazione **contenendo i costi per le aziende;**

 gli accordi di rimodulazione dell'orario di lavoro in risposta alle mutate esigenze organizzative e produttive delle Cooperative sociali devono stabilire che parte dell'orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di appositi percorsi di sviluppo e/o adeguamento delle competenze dei/le lavoratori/trici;

 destinatari sono i/le **lavoratori/trici soci/e e dipendenti occupate/i** nelle Cooperative sociali ammesse a beneficiare dei contributi finanziati del **FNC** e per i quali è rimodulato l'orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo e/o adeguamento delle competenze;

 il ricorso al **FNC** ha l’obiettivo dell’**accrescimento delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori per la loro maggiore stabilità occupazionale nonchè** **il contenimento del ricorso agli ammortizzatori sociali**;

Le Cooperative sociali dovranno procedere a sottoscrivere accordo collettivo aziendale di cui agli allegati 1 o 2 al presente accordo quadro;

 la formazione rientrante nel **FNC** può essere erogata da tutti gli **enti accreditati** a livello nazionale e regionale nonché da altri soggetti che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ed anche dalla stessa Cooperativa sociale che ha presentato domanda di contributo, qualora sia previsto dall'accordo collettivo e dimostri il possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa.

**Le Parti concordano quanto segue**:

1) Le considerazioni sopra esposte fanno parte integrante del presente accordo;

2) Le Cooperative sociali aventi sede, unità locale o produttiva in Sardegna e che applicano il CCNL Cooperative sociali sottoscritto dalle parti stipulanti a livello nazionale e per le quali ricorrano i presupposti definiti dalle Autorità competenti e dalle normative di volta in volta vigenti nonché in coerenza con le modifiche normative conseguenti all’emergenza COVID-19, richiamato il presente accordo quadro, sottoscriveranno accordi aziendali secondo gli schemi allegato 1 o allegato 2 per accedere al FNC;

3) Le parti concordano ed approvano i modelli standard qui allegati (allegato 1 e allegato 2) che le Cooperative sociali datrici di lavoro potranno utilizzare ai fini dell’inoltro della pratica presso ANPAL.

Dopo ampio esame e discussione sulle varie situazioni locali e nazionali, nonché sui provvedimenti legislativi emanati in materia, le Parti concordano altresì quanto segue:

1. **Adempimenti:** le Cooperative sociali associate alle Associazioni cooperativistiche stipulanti il presente accordo definiranno a livello aziendale accordi specifici con le OO.SS. territorialmente competenti unitamente con le RSA/RSU, finalizzati a **promuovere la massima continuità occupazionale nell’ambito delle cooperative richiedenti** e di **regolamentare l’accesso al FNC** integrando il modello standard allegato 1 o 2 a seconda delle specifiche esigenze. In assenza di RSA/RSU gli accordi saranno stipulati a livello territoriale dalle parti stipulanti il presente accordo.

2. **negli accordi dovranno essere specificati:** gli obiettivi di apprendimento delle competenze, i lavoratori coinvolti, il soggetto formatore, i costi e le modalità di svolgimento e la durata della formazione, l’individuazione e validazione delle competenze dei lavoratori coinvolti, il percorso formativo, le attestazioni delle competenze acquisite;

3. riguardo all’**ampiezza** ed alla **collocazione oraria dei corsi**, si intende che essi saranno della durata minima di ore 50 e della durata massima di ore 250 e che siano articolati in modalità verticale (es. lun. merc. ven.) oppure orizzontale (es. 3 ore al giorno).

Vista l’attuale situazione sanitaria, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti, in attuazione dell’**Accordo regionale del 2 aprile 2020** sottoscritto da AGCI, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e FP CGIL, FP CISL e UIL FPL della Sardegna, la formazione sarà erogata, salvo specifiche e motivate intese, con modalità a distanza.

Le parti concordano di incontrarsi periodicamente e/o su richiesta di una delle parti firmatarie al fine di monitorare il ricorso al FNC richiamato nel presente verbale, con particolare riferimento alle Cooperative sociali che hanno provveduto all’attivazione.

Le Parti firmatarie del presente Accordo quadro si riservano di apportare integrazioni e/o modifiche che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche della normativa ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione e validità.

In caso di cooperative/imprese sociali plurilocalizzate in diverse provincie della Regione Sardegna, le Parti si danno reciprocamente atto che nel caso in cui il progetto formativo coinvolga più unità produttive potrà essere un unico accordo valido per tutto il territorio regionale.

Le parti concordano di dare efficacia al presente accordo raggiunto in modalità di videoconferenza attraverso lo scambio dello stesso a mezzo di e-mail ordinaria a valere a titolo di sottoscrizione definitiva.

Ai fini della piena e corretta attuazione di quanto sopra, per il migliore coordinamento istituzionale e nella collaborazione con tra le Parti sociali e le Istituzioni regionali, le parti trasmettono il presente verbale all’ASPAL – Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, rendendosi disponibili ad ogni cooperazione.

Cagliari, 14 dicembre 2020

**Letto, confermato e sottoscritto**

|  |  |
| --- | --- |
| **FP CGIL Sardegna**Roberta Gessa**FP CISL Sardegna**Massimo Cinus**UIL FPL Sardegna**Fulvia Murru | **AGCI Sardegna**Giovanni Angelo Loi**Confcooperative Federsolidarietà Sardegna**Antonello Pili**Legacoopsociali Sardegna**Andrea Pianu |
| (firmato in originale) |

Allegato 1

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE**

**ART. 88, COMMA 1, D.L. N. 34/2020 – ART. 4 D.L. N. 104/2020**

**DECRETO MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 9 OTTOBRE 2020**

In data \_\_\_\_ 2020, in via telematica dalle rispettive sedi ovvero presso la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al civico numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quale sede congiuntamente designata, si riuniscono le seguenti parti, nel pieno rispetto delle prescrizioni di contenimento e distanziamento statuite dalle autorità preposte:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. 1, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, matricola Inps n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito richiamata anche come “Cooperativa/Impresa sociale”, nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_, munito degli adeguati poteri derivanti dalla legge e dallo statuto dell’ente medesimo;

 la FP- CGIL di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 la FP - CISL di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 la FPL- UIL di \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 la rappresentanza sindacale unitaria, ove esistente, nelle persone dei Sig.ri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito menzionata anche come “RSU”;

 la rappresentanza sindacale aziendale, nelle persone dei Sig.ri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito menzionata anche come “RSA”;

AGCI Sardegna, Confcooperative Federsolidarietà Sardegna, Legacoopsociali Sardegna nelle persone di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

di seguito individuate anche come “organizzazioni sindacali e datoriali” ovvero come

“le parti”;

**preso atto dell’accordo quadro sindacale per la regione Sardegna stipulato il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

premesso che:

- nel corso di molteplici incontri (di cui gli ultimi il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), le parti hanno convenuto sulla strategica rilevanza rivestita dalla costante formazione ed on the job delle risorse umane, che rappresentano il principale ed imprescindibile patrimonio delle Cooperative;

- anche alla luce del critico contesto sanitario di riferimento, le parti convengono sulla assoluta esigenza di favorire percorsi condivisi finalizzati a favorire l’acquisizione, da parte di tutte le lavoratrici ed i lavoratori interessati, di nuove o maggiori competenze lavorative che, da un lato, arricchiranno il bagaglio professionale individuale e, nel contempo, consentiranno alle Cooperative sociali di rispondere in maniera sempre maggiormente efficace alle esigenze di assistenza nei riguardi dei propri ospiti, in continuo mutamento ed in osservanza delle indicazioni provenienti dagli enti pubblici preposti, nonché indirizzare più efficacemente le attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’impiego di persone svantaggiate, anche attraverso la realizzazione di percorsi innovativi;

- le parti ritengono siffatti strumenti formativi pienamente rientranti nelle buone prassi di gestione ed amministrazione del personale, anche in una obiettiva visione di fidelizzazione delle risorse umane;

- per il raggiungimento degli obiettivi concordati, le parti intendono porre in essere una rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzata allo sviluppo delle competenze delle lavoratrici e lavoratori;

- il tutto, in conformità a quanto statuito in materia dall’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020, dall’art. 4 del D.L. n. 104/2020 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2020, pubblicato sul sito del Dicastero competente il 22 ottobre 2020;

tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, si conviene quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo;

- le parti, dopo un’attenta e approfondita analisi della situazione dell’impresa, convengono di procedere ad una rimodulazione dell’orario di lavoro per effetto della quale una parte delle ore di lavoro contrattuali sarà dedicata all’attivazione di percorsi di sviluppo delle competenze professionali di lavoratrici e lavoratori;

- in particolare, le parti concordano sulla necessità che il personale dipendente acquisisca le seguenti competenze lavorative: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **come da allegato piano formativo di dettaglio, nel quale sono indicati il numero dei prestatori di lavoro coinvolti, il numero di ore dell’orario di lavoro destinate ai percorsi di sviluppo, in ogni caso non superiori a 250 per ciascun singolo lavoratore, ed i soggetti che provvederanno all’attuazione del progetto formativo e dell’erogazione della formazione**;

- tale progetto formativo di dettaglio, conosciuto, condiviso, e debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante ed inscindibile del presente accordo;

- le parti concordano di incontrarsi periodicamente in via telematica (ovvero di persona se consentito) per verificare l’andamento dell’intesa stipulata. Al monitoraggio parteciperanno, unitamente alle sigle sindacali firmatarie, la rappresentanza sindacale unitaria ovvero le rappresentanze sindacali aziendali.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto di avere puntualmente esperito le procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalle norme di legge, e dalla contrattazione collettiva di lavoro applicata e che l’accordo stipulato manifesta i requisiti di cui all’art. 51 del D.Lgs.n.81/2015, e conforme all’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ed all’art. 4 del D.L. n. 104/2020

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto

|  |  |
| --- | --- |
| **Per la Cooperativa sociale** | **Per le Organizzazioni sindacali** |

Allegato:

- progetto formativo di dettaglio.

**Allegato 2**

**VERBALE DI ACCORDO SINDACALE**

**ART. 88, COMMA 1, D.L. N. 34/2020 – ART. 4 D.L. N. 104/2020**

**DECRETO MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 9 OTTOBRE 2020**

In data \_\_\_\_ 2020, in via telematica dalle rispettive sedi ovvero presso la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al civico numero \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quale sede congiuntamente designata, si riuniscono le seguenti parti, nel pieno rispetto delle prescrizioni di contenimento e distanziamento statuite dalle autorità preposte:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. 1, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, matricola Inps n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito richiamata anche come “Cooperativa Sociale”, nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, Dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_, munito degli adeguati poteri derivanti dalla legge e dallo statuto dell’ente medesimo;

 la FP - CGIL di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 la FP - CISL di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 la FPL - UIL di \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 la rappresentanza sindacale unitaria, ove esistente, nelle persone dei Sig.ri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito menzionata anche come “RSU”;

 la rappresentanza sindacale aziendale, nelle persone dei Sig.ri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito menzionata anche come “RSA”;

AGCI Sardegna, Confcooperative Federsolidarietà Sardegna, Legacoopsociali Sardegna nelle persone di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

di seguito individuate anche come “organizzazioni sindacali e datoriali” o come “le parti”;

**preso atto dell’accordo quadro sindacale per la regione Sardegna stipulato il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

premesso che:

- nel corso di molteplici incontri (di cui gli ultimi il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), le parti hanno convenuto sulla strategica rilevanza rivestita dalla costante formazione ed on the job delle risorse umane, che rappresentano il principale ed imprescindibile patrimonio dell’ente;

- anche alla luce del critico contesto sanitario di riferimento, le parti convengono sulla assoluta esigenza di favorire percorsi condivisi finalizzati a favorire l’acquisizione, da parte di tutte le lavoratrici ed i lavoratori interessati, di nuove competenze lavorative che, da un lato, arricchiranno il bagaglio professionale individuale e, nel contempo, consentiranno alle cooperative/imprese sociali di rispondere in maniera sempre maggiormente efficace alle esigenze di assistenza nei riguardi dei propri ospiti, in continuo mutamento ed in osservanza delle indicazioni provenienti dagli enti pubblici preposti, nonché indirizzare più efficacemente le attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’impiego di persone svantaggiate, anche attraverso la realizzazione di percorsi innovativi;

- le parti ritengono siffatti strumenti formativi pienamente rientranti nelle buone prassi di gestione ed amministrazione del personale, anche in una obiettiva visione di fidelizzazione delle risorse umane;

- per il raggiungimento degli obiettivi concordati, le parti intendono porre in essere una rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzata allo sviluppo delle competenze delle lavoratrici e lavoratori;

- il tutto, in conformità a quanto statuito in materia dall’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020, dall’art. 4 del D.L. n. 104/2020 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2020, pubblicato sul sito del Dicastero competente il 22 Ottobre 2020;

tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, si conviene quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo;

- le parti, dopo un’attenta e approfondita analisi della situazione dell’ente, convengono di procedere ad una rimodulazione dell’orario di lavoro per effetto della quale la parte di orario in riduzione sarà dedicata all’attivazione di percorsi di sviluppo delle competenze professionali di lavoratrici e lavoratori;

- in particolare, le parti concordano sulla necessità che il personale dipendente acquisisca le seguenti competenze lavorative: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **come da allegato piano formativo di dettaglio, nel quale sono indicati il numero dei prestatori di lavoro coinvolti, il numero di ore dell’orario di lavoro destinate ai percorsi di sviluppo, in ogni caso non superiori a 250 per ciascun singolo lavoratore, ed i soggetti che provvederanno all’attuazione del progetto formativo e dell’erogazione della formazione**;

-tale progetto formativo di dettaglio, conosciuto, condiviso, e debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante ed inscindibile del presente accordo;

- la cooperativa/impresa sociale[[1]](#footnote-1)

 avendo i requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa internamente all’ente stesso, eroga in proprio la formazione;

 la formazione di cui al FNC sarà erogata dall’ università \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

 la formazione di cui al FNC sarà erogata dagli enti di ricerca;

 la formazione di cui al FNC sarà erogata **dal Fondo interprofessionale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 la formazione di cui al FNC sarà erogata dell’ente formativo accreditato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- le parti concordano di incontrarsi periodicamente in via telematica (ovvero di persona se consentito) per verificare l’andamento dell’intesa stipulata. Al monitoraggio parteciperanno, unitamente alle sigle sindacali firmatarie, la rappresentanza sindacale unitaria ovvero le rappresentanze sindacali aziendali.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno atto di avere puntualmente esperito le procedure di informazione e consultazione sindacale previste dalle norme di legge, e dalla contrattazione collettiva di lavoro applicata e che l’accordo stipulato manifesta i requisiti di cui all’art. 51 del D.Lgs.n.81/2015, e conforme all’art. 88, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ed all’art. 4 del D.L. n. 104/2020.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto

|  |  |
| --- | --- |
| **Per la Cooperativa sociale** | **Per le Organizzazioni sindacali** |

Allegato:

- progetto formativo di dettaglio.

1. Individuare la situazione adottata [↑](#footnote-ref-1)